

N. 05060/2009 REG.SEN.

N. 04752/2004 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

Sul ricorso numero di registro generale 4752 del 2004, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Finamin Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Annarosa Corselli e Carlo Luigi Scrosati, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Carlo Luigi Scrosati in Milano, via Domodossola, 17;

***contro***

Anas, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale di Milano, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia, 1;

Prefetto di Varese, non costituito;

Regione Lombardia, non costituita;

Comune di Lonate Pozzolo, non costituito;

***nei confronti di***

Società Errevia Srl, non costituita;

*per l'annullamento*

I) con il ricorso principale

del decreto di occupazione d'urgenza del Prefetto di Varese del 6.2.2003,

nonchè di tutti gli atti presupposti, con particolare riferimento alla delibera n. 8/2002 del 21.5.2002 del Consiglio di Amministrazione dell'ANAS con la quale è stato approvato il progetto definitivo di realizzazione del collegamento stradale SS 527 Bustese; della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Anas n. 28/2992 del 19.9.2002;

II) con i motivi aggiunti del 30.4.2009

per la dichiarazione di decadenza della dichiarazione di pubblica utilità e scadenza del termine dell'occupazione legittima e per l'annullamento di eventuali provvedimenti emessi, nonché per la restituzione delle aree occupate e per il risarcimento dei danni.

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anas;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Uditi ai preliminari della pubblica udienza del giorno 7/10/2009, relatore la dott.ssa Silvana Bini, l'Avv. Corselli per parte ricorrente e nessuno per l'Anas;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

## FATTO e DIRITTO

La società ricorrente, proprietaria di un'area nel Comune di Lonate Pozzolo identificata al Fg. 3 mapp. nn. 410,414,415,417 e 649 espone:

che i mapp. nn. 410,417 e 649 sono stati interessati dal decreto di occupazione d'urgenza n. 21 del 6.2.2003 e occupati come emerge dal verbale di consistenza e presa in possesso in data 16.4.2003, per le opere di collegamento stradale dalla SS 527 Bustese alla SS 11 Padane Superiore;

che nessun atto è stato notificato prima della occupazione alla proprietà, precludendole in tal modo la possibilità di partecipare alle operazioni relative allo stato di consistenza e di immissione in possesso.

Avverso gli atti indicati in epigrafe articola le seguenti censure:

- 1) Violazione di legge (L. 241/90); eccesso di potere; travisamento dei fatti, non avendo mai ricevuto alcuna comunicazione di avvio del procedimento;
- 2) Violazione di legge (L. 865/71, 2359/1865, 1/78); eccesso di potere: in mancanza della comunicazione di avvio del procedimento la società ricorrente non ha potuto conoscere la porzione effettivamente coinvolta dall'intervento;
- 3) Eccesso di potere per difetto dei presupposti; travisamento; eccessiva genericità; irrazionalità; difetto di istruttoria e di motivazione, contrasto con il piano cave della Provincia di Varese;

illogicità: essendo una porzione dell'area di cui ai mapp. 417 e 649 ricompresa nell'ambito estrattivo;

4) Violazione delle leggi che prevedono la procedura della VIA; eccesso di potere: nel procedimento non viene richiamato alcuno studio di impatto ambientale;

5) Violazione di legge e falsa applicazione L. 1/78 e del D.L.T. 143/94, D. Lvo 267/00 e della L.R. 14/93 e 2/2005; contrasto con il PRG vigente: l'opera non sarebbe conforme al PRG del Comune di Lonate Pozzolo e nel decreto non si richiamano le delibere dell'Amministrazione comunali relative all'opera;

6) Violazione di legge ed in particolare dell'art 13 L. 2359/1865: i termini di cui all'art 13 non sono stati indicati nella dichiarazione di pubblica utilità, ma solo successivamente;

7) Violazione di legge ( L. 1/78 D.LT 267/00 L.R. 14/93 e 2/2003); eccesso di potere e incompetenza: essendo state violate le norme relative alla fase di pubblicazione del progetto e la fase partecipativa.

Si costituivano in giudizio l'Anas chiedendo il rigetto del ricorso, depositando gli atti della procedura espropriativa, tra cui gli atti di avvio del procedimento, costituiti dall'avviso pubblico dell'opera affisso per 60 giorni all'Albo dei Comuni interessati e pubblicato su due quotidiani, dal decreto di VIA a firma congiunta del Ministero dell'Ambiente e del Ministero per i Beni e le Attività culturali nonché dal decreto di approvazione dell'opera del Ministero della Infrastrutture e Trasporti n. 1053 del 6.9.2001 a seguito della

Conferenza di servizi, cui ha partecipato anche il rappresentante del Comune di Lonate Pozzolo, dando parere favorevole.

Dagli atti emerge che i termini di inizio lavori sono stati fissati in 360 giorni, mentre in 1830 e 2100 per la conclusione dei lavori e dell'esproprio.

Con motivi aggiunti depositati in data 30.4.2009, da valersi anche come ricorso autonomo, la società ricorrente ha chiesto l'accertamento della decadenza della dichiarazione di pubblica utilità e della scadenza del termine dell'occupazione legittima, nonché l'annullamento di eventuali provvedimenti emessi, la restituzione delle aree occupate e, in via subordinata, il risarcimento dei danni.

Infatti prendendo come dies a quo la data di approvazione del progetto definitivo, cioè il 21.5.2002, i termini sopra indicati sarebbero scaduti, senza l'intervento di alcun atto di proroga.

Nella memoria depositata in data 1.10.2009, in vista dell'udienza di merito, la ricorrente chiede in primis la restituzione dei terreni e la riduzione della situazione dei luoghi a quella anteriore all'intervento, salvi i danni medio tempore provocati; in subordine il risarcimento integrale del danno.

Alla pubblica udienza del 7 Ottobre 2009 la causa veniva trattenuta in decisione.

Il ricorso principale è infondato e va respinto, mentre i motivi aggiunti devono essere accolti.

Quanto ai motivi del ricorso principale l'infondatezza delle censure

emerge dalla lettura degli stessi documenti del procedimento prodotti dall'Anas.

Infatti l'Amministrazione ha adempiuto agli obblighi di pubblicità mediante avviso pubblico affisso per 60 giorni all'Albo dei Comuni interessati, e pubblicazione su due quotidiani, essendo interessati alla procedura espropriativa più di mille proprietari. Anche a seguito delle modifiche progettuali richieste dalle Amministrazioni, la procedura è stata riattivata ripercorrendo l'iter richiesto dalla legge: va quindi respinto il primo motivo, articolato proprio sulla mancata comunicazione di avvio del procedimento.

Risultano altresì redatti lo stato di consistenza e il verbale di immissione in possesso, sottoscritti da un rappresentante della Società ricorrente: cade pertanto anche il secondo motivo, in cui si lamentava la mancanza dei suddetti atti.

Nel terzo motivo viene lamentato il contrasto con il piano cave della Provincia, in quanto una porzione del terreno sarebbe ricompreso in ambito estrattivo.

Al di là della circostanza che l'Anas nella sua relazione nega tale circostanza di fatto, affermando che la parte adibita ad attività di cava non viene coinvolta dalle opere, tuttavia nel motivo non è indicato il profilo di illegittimità e quindi anche questo motivo va respinto.

Non migliore sorte merita la censura di cui al n. 4), relativa alla mancanza dello studio di impatto ambientale: infatti, come già detto

nella ricostruzione dei fatti, è stato depositato il decreto contenente la valutazione di impatto ambientale.

Quindi anche questo motivo va respinto.

Con il quinto motivo si lamenta il contrasto tra le previsioni del PRG e la progettazione: sul punto la difesa dell'Anas ha evidenziato che il progetto, con il nuovo percorso, è stato approvato nella conferenza di servizi del 23.4.2001, cui ha partecipato anche il Comune, dando il parere favorevole.

Trattandosi di un'opera di interesse statale, secondo il procedimento previsto dall'art 3 comma IV DPR 383/94, l'approvazione dei progetti, nei casi in cui la decisione sia adottata dalla conferenza di servizi all'unanimità, sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le concessioni, anche edilizie, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta, previsti da leggi statali e regionali: l'approvazione del progetto vale come variante.

Il motivo è quindi infondato.

Le censure di cui ai punti nn. 6 e 7 sono da respingere, in quanto i termini sono stati fissati e indicati nella delibera di approvazione del progetto esecutivo, che contiene la dichiarazione di pubblica utilità e riportati nel decreto di occupazione d'urgenza.

Il settimo motivo, al di là della genericità, va respinto, in quanto le fasi di pubblicazioni del progetto sono state rispettate e sull'aspetto di non conformità urbanistica si rinvia a quanto sopra dedotto.

Il ricorso, in conclusione, risulta infondato e va respinto.

Vanno invece accolti i motivi aggiunti, in quanto i termini fissati nel decreto e stabiliti rispettivamente in giorni 1830 e 2100 per la conclusione dei lavori e delle espropriazioni, sono scaduti e non è stato prodotto in giudizio alcun provvedimento di proroga degli stessi.

Essendo scaduto il periodo di occupazione legittima, l'ingerenza dell'Amministrazione nella proprietà "contra ius", apre la strada alla condanna alla restituzione del bene, chiesta dal ricorrente in via principale.

Si deve precisare che il ricorrente ha chiesto con i motivi aggiunti la restituzione dei terreni abusivamente trasformati e la ricostruzione dello status quo ante, previo accertamento della scadenza dei termini per l'occupazione; in subordine, nel caso di impossibilità alla restituzione del bene, l'integrale risarcimento dei danni.

Nella memoria dell'1.10.2009 chiede altresì il risarcimento dei danni subiti medio tempore.

Come detto, la domanda di restituzione del bene va accolta, in quanto non risulta adottato il decreto ex art 43 T.U.327/2001, mentre va respinta la domanda risarcitoria per i danni subiti medio tempore, cioè presumibilmente nel periodo della utilizzazione senza titolo (cioè dalla data di scadenza del termine di efficacia del decreto di occupazione legittimo, sino alla data di effettiva restituzione), in quanto introdotta in giudizio solo con la memoria depositata in data 1.10.2009, del tutto inammissibile in quanto non notificata alle parti



intimate.

7. Per le ragioni che precedono, il ricorso principale va respinto, mentre i motivi aggiunti debbono essere accolti, con la conseguente condanna dell'Anas alla restituzione delle aree occupate, previa loro riduzione in pristino.

Va, ovviamente, respinta l'ulteriore, e subordinata, domanda risarcitoria, concernente la ricostruzione dello status quo ante.

Stante la reciproca soccombenza sono ravvisabili giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. II, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe e sui motivi aggiunti:

respinge il ricorso principale ed accoglie i motivi aggiunti, nei termini di cui in motivazione.

Respinge l'ulteriore domanda di risarcimento del danno.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nelle camere di consiglio del 07/10/2009 e del 4/11/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Mario Arosio, Presidente

Silvana Bini, Primo Referendario, Estensore

Alberto Di Mario, Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/11/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO